



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2 *bis* e l'articolo 3, comma 3 septies, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, il quale dispone che per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

VISTO il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che incrementa, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo, che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1 agosto 2014, n.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253 della legge 228/2012 e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014 con cui sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTI i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, di cui al Piano di riparto delle risorse finanziarie concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26 settembre 2013;

RITENUTO di ripartire per le competenze relative all'annualità 2016, tra le Regioni e le Province Autonome la somma di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate, per le competenze relative all'anno 2016, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o nelle Province Autonome medesime:

- Regione Abruzzo – Euro 6.136.503;
- Regione Basilicata – Euro 2.078.001;
- Regione Calabria – Euro 8.881.783;
- Regione Campania – Euro 12.458.405;
- Regione Emilia Romagna - Euro 15.433.089;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 2.980.219;
- Regione Lazio - Euro 16.956.924;
- Regione Liguria - Euro 4.336.952;
- Regione Lombardia - Euro 35.368.221;
- Regione Marche – Euro 5.881.639;
- Regione Molise - Euro 1.375.789;
- Regione Piemonte – Euro 14.991.075;
- Regione Puglia – Euro 17.356.326;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Sardegna – Euro 8.656.537;
- Regione Siciliana – Euro 9.853.855;
- Regione Toscana – Euro 13.291.094;
- Regione Umbria - Euro 3.680.880;
- Valle D'Aosta – Euro 301.707;
- Regione Veneto – Euro 17.818.623;
- Provincia Autonoma di Bolzano – Euro 983.386;
- Provincia Autonoma di Trento - Euro 1.178.991.

ART . 2

Per le finalità di cui al comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo, le Regioni e le Province Autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del presente decreto secondo, la seguente ripartizione:

- Regione Abruzzo – Euro 306.825;
- Regione Basilicata – Euro 103.900;
- Regione Calabria – Euro 444.089;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Campania – Euro 622.920;
- Regione Emilia Romagna - Euro 771.654;
- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 149.011;
- Regione Lazio - Euro 847.846;
- Regione Liguria - Euro 216.848;
- Regione Lombardia - Euro 1.768.411;
- Regione Marche – Euro 294.082;
- Regione Molise - Euro 68.789;
- Regione Piemonte – Euro 749.554;
- Regione Puglia – Euro 867.816;
- Regione Sardegna – Euro 432.827;
- Regione Siciliana – Euro 492.693;
- Regione Toscana – Euro 664.555;
- Regione Umbria - Euro 184.044;
- Valle D'Aosta – Euro 15.085;
- Regione Veneto – Euro 890.931;
- Provincia Autonoma di Bolzano – Euro 49.169;
- Provincia Autonoma di Trento - Euro 58.950.

Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome devono espressamente indicare nella determinazione concessoria l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo.

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni /00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 23/03/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan